

Approfondimento
IVA

Decreto Dignità

**Abolito lo *split payment*
per i professionisti**

di Giampaolo Giuliani (*) e Mario Spera (**)

Il D.L. n. 87/2018 contiene, tra l'altro, talune disposizioni che hanno effetto ai fini IVA e che per certi versi si pongono in controtendenza con scelte operate in precedenza dal legislatore. La disposizione IVA di maggior rilievo riguarda il nuovo perimetro di applicazione della scissione dei pagamenti. Con l'art. 12 del Decreto in parola è stato fatto un passo indietro, eliminando, in considerazione delle difficoltà incontrate dai professionisti, l'obbligo di applicazione dello *split payment* per le operazioni effettuate da detti soggetti nei confronti degli enti e società indicati nell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. La scelta operata non appare del tutto indolore, considerato che si è reso necessario reperire nuove risorse per controbilanciare la perdita di gettito derivante dalla mancata applicazione del meccanismo.

1. Premessa

L'istituto della **scissione dei pagamenti** (anche *split payment*) è stato introdotto nella disciplina IVA dall'art. 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza **dal 1° gennaio 2015**. Nella sua versione originale e fino al 1° luglio 2017, lo *split payment* non ha interessato i professionisti e gli altri soggetti per i quali veniva applicata la ritenuta alla fonte; a tal fine, infatti, il comma 2 dell'originario art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 escludeva dal meccanismo "i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute a titolo d'imposta sul reddito". Successivamente, il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. manovrina) nell'ampliare la platea dei soggetti cui si applica la scissione dei pagamenti (1), soppresse il citato comma 2, facendo così rientrare anche i **professionisti** e gli altri soggetti a ritenuta in tale modalità comportamentale, a partire dalle fatture emesse **dal 1° luglio 2017**.

Ora, il nuovo esecutivo, con il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", comunemente denominato "Decreto Dignità", con l'art. 12 rivisita quanto fatto dal precedente governo e reintroduce l'esclusione del meccanismo per le fatture relative ai compensi dei professionisti, emesse "successivamente alla data di entrata in vigore" del Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, la cui entrata in vigore è stata fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione (cfr. art. 15).

Nella relazione illustrativa del provvedimento non viene sufficientemente chiarito il motivo della scelta, precisandosi solo che l'art. 12 del Decreto "prevede l'**abolizione** del cosiddetto '*split payment*' per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973" (2).

(*) Pubblicista.

(**) *Principal Studio Bernoni Grant Thornton*.(1) Dalla rubrica dell'articolo si evidenzia con chiarezza questa estensione dei soggetti in *split payment* che da "Operazioni

effettuate nei confronti di enti pubblici" fu modificata in "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società".

(2) Né più chiara appare la spiegazione riportata nel *dossier*

Approfondimento IVA

Pertanto, a partire dal **15 luglio 2018** (giorno successivo alla entrata in vigore del provvedimento), i professionisti devono emettere (nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972) le fatture secondo le normali procedure ed esporre l'IVA, ovviamente se dovuta, in relazione alla realizzazione di operazioni imponibili ad IVA.

È appena il caso di ricordare, inoltre, che l'art. 11 del Decreto Dignità ha previsto nuovi termini per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui si dirà più avanti.

2. Split payment

Brevemente è opportuno ricordare come la scissione dei pagamenti o *split payment* è un particolare regime fiscale che impone il **versamento dell'IVA direttamente all'erario** da parte delle Pubbliche amministrazioni o soggetti assimilati, così come individuati dal comma 1, dell'art. 17-ter, quando effettuano acquisti di beni e servizi. La scissione dei pagamenti si inserisce tra le misure di lotta all'evasione, diretta ad evitare la frode da riscossione (3).

Il meccanismo nasce, nel 2015, principalmente per evitare che proprio quando il cessionario/committente sia lo Stato o altro ente pubblico non economico i fornitori di beni e servizi incassino l'IVA, senza procedere al suo versamento all'Erario. I positivi risultati ottenuti in termini di maggior gettito hanno portato nel 2017, con il D.L. n. 50/2017, a un consistente ampliamento dei soggetti nei cui confronti si applica lo *split payment*, di modo che siano essi ad assolvere l'imposta direttamente nei confronti dell'Erario, senza doverla pagare ai cedenti/prestatori.

Allo stato attuale le categorie di **soggetti interessati** al meccanismo, a seguito anche degli ulteriori ampliamenti introdotti (4) dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 risultano essere le seguenti:

- Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

- società ed enti controllati direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

- società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;

- enti e società controllate direttamente o indirettamente dai predetti soggetti;

- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana purché identificate ai fini IVA in Italia;

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali (tra cui anche quelle costituite dalle Camere di commercio);

- aziende pubbliche di servizi alla persona (principalmente operanti nei servizi sociali e socio-sanitari);

- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;

- società controllate direttamente o indirettamente dagli enti e fondazioni sopraindicati, e dalle altre società soggette allo *split payment*;

- società partecipate per una quota non inferiore al 70% da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggetti alla scissione dei pagamenti.

Per contro, dal lato dei **fornitori**, come sopra accennato, il D.L. n. 50/2017 faceva rientrare tra i soggetti obbligati a questo meccanismo anche i professionisti. A questo proposito, considerato che lo *split payment* si fonda sulla circostanza che i fornitori ricevono il pagamento della operazione effettuata al netto dell'imposta, è facilmente intuibile la criticità di questo sistema per il mondo professionale che con l'IVA, di fatto, ha sempre calmierato la ritenuta a titolo d'acconto a cui è assoggettato.

Un esempio può essere utile a chiarire questo aspetto.

Si ipotizzi un professionista che effettua una prestazione di servizi in favore di un Comune

del 16 luglio 2018, di commento all'A.C. 294, di conversione in legge del Decreto in esame: "L'art. 12 prevede l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, *split payment*, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in sostanza, i compensi dei professionisti)".

(3) Come già specificava la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 la "disposizione è riconducibile tra quelle volte ad innovare il sistema di riscossione dell'imposta, al fine di ridurre il 'VAT gap' e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi IVA. Il meccanismo della scissione dei pagamenti, infatti, mira a garantire, da un lato, l'erario, dal rischio di inadempimento del-

l'obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l'imposta e, dall'altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi".

(4) Con riferimento a questo aspetto la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 sottolineava come "l'estensione dello *split payment* alle nuove categorie di soggetti risponde all'obiettivo di rendere ancora più efficace l'azione di contrasto all'evasione in materia di imposta sul valore aggiunto", atteso il maggior grado di "fedeltà fiscale" nell'assolvimento degli obblighi di versamento dell'imposta rinvenibile nei soggetti acquirenti individuati nell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, rispetto ai loro fornitori.

Approfondimento IVA

per un importo di 1.000 euro a cui deve essere aggiunta l'IVA.

Dal 1° luglio 2017 e fino all'entrata in vigore dell'art. 12 del Decreto Dignità il professionista avrebbe dovuto emettere una fattura secondo le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, indicando che trattasi di un'operazione in "scissione dei pagamenti" oppure "*split payment* ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972".

Successivamente avrebbe dovuto annotare in modo distinto la fattura emessa riportando anche l'aliquota e l'imposta applicata e non riscossa, senza che quest'ultima potesse concorrere nella relativa liquidazione periodica.

Da tenere presente che il mancato incasso dell'IVA pari a 220 euro unitamente alla ritenuta operata dal Comune per 200 euro determinavano in capo al professionista la ricezione di un importo di soli 800 euro (5).

Non si ritiene di dovere indugiare in altre riflessioni per comprendere perché il mondo professionale abbia osteggiato l'introduzione dello *split payment* e oggi ne festeggia l'abolizione, sempreché ovviamente, quanto disposto dal Governo non sia modificato o addirittura abrogato dal Parlamento durante le fasi di disamina e approvazione delle norme contenute nel Decreto Dignità (6).

3. Applicazione delle nuove disposizioni

Passando ora all'esame degli effetti che si creano in ordine alle modifiche introdotte dal Decreto Dignità, occorre, preliminarmente, tenere presente che i precetti contenuti nel provvedimento in esame costituiscono "disposizioni" (e non norme) aventi forza di legge che entrano in vigore immediatamente (salvo diversa previsione stabilita nel Decreto) dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i Decreti legge perdono ef-

ficacia se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Occorre, inoltre, rilevare come la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 12 in commento non costituisce una mera riproposizione di quanto contenuto nell'originario comma 2 dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, in quanto ripropone l'**esclusione dell'applicazione dello *split payment***, ma riducendone ulteriormente l'ambito applicativo. Dal confronto tra le due norme si evince che il comma 2 dell'art. 17-ter citato prevedeva l'esclusione dell'applicazione della scissione dei pagamenti per i "compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte (7) a titolo di imposta sul reddito", mentre la formulazione della analoga disposizione (oggi comma 1-*sexies* del ripetuto art. 17-ter) limita l'esclusione dal meccanismo ai soli compensi (8) assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovendosi, perciò, ritenere che l'operatività dello *split payment* continua a sussistere per i compensi inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, riportati nel successivo art. 25-*bis*.

Ad ogni modo, ad oggi, quanto disposto nel Decreto Dignità prevede, come già detto, l'abolizione dello *split payment*, a partire dal 15 luglio 2018, per i professionisti che sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o di acconto.

Questa data, dunque, costituisce un importante spartiacque, perché - è il caso di sottolineare - la predisposizione di una fattura non regolare può esporre al rischio di sanzioni.

Ad esempio, per quanto attiene le fatture di beni o servizi sottoposte ancora a questo regime omettere la dicitura "scissione dei pagamenti" (9) ovvero "*split payment* ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972" (10) determina l'applicazione della relativa sanzione.

(5) In ogni caso, non andrebbe trascurata la possibilità che le operazioni in scissione dei pagamenti consentono al fornitore dei beni e servizi di poter ottenere il rimborso dell'imposta in via prioritaria, entro il limite dell'ammontare complessivo dell'imposta assoggettata alla scissione dei pagamenti, con riferimento al periodo in cui è nato il credito. Peraltro, il rimborso spetterà in presenza dei requisiti richiesti dalla lett. a) del secondo comma, dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, computando l'IVA non incassata per lo *split payment* tra le operazioni ad aliquota zero. Ciò non di meno, si crea, comunque, in capo al professionista un problema di liquidità immediata.

(6) Invero, una tale evenienza, se non supportata da idonee norme di definizione dei rapporti transitori, creerebbe ulteriori difficoltà operative, dovendo effettuare una serie di distinzioni

sul momento di effettuazione delle operazioni.

(7) Al riguardo, si fa presente che con circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, al punto 8.7, è stato precisato che l'espressione "prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito" doveva intendersi riferita anche alle prestazioni per le quali le ritenute erano operate a titolo di acconto.

(8) La disposizione, in modo più puntuale, fa riferimento sia ai compensi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, che quelli ai quali si applica la ritenuta a titolo di acconto.

(9) Cfr. art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015.

(10) Come anche consentito dalla circolare n. 27/E/2017.

Approfondimento IVA

Chiara in questo senso la circolare dell'Agenzia delle entrate 7 novembre 2017, n. 27/E, dove si afferma che in simili ipotesi "è applicabile la **sanzione amministrativa** di cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997".

Atteso ciò è sicuramente utile soffermarsi sui diversi termini di emissione delle fatture per comprendere quando applicare il vecchio regime o quello nuovo.

Tra i primi aspetti da esaminare vi è senza dubbio il tema delle **fatture elettroniche** in considerazione dell'obbligo del loro utilizzo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzati nei confronti delle Pubbliche amministrazioni.

In questi casi, la fattura si considera trasmessa e dunque emessa soltanto nel caso in cui il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dalla SOGEI e dall'Agenzia delle entrate rilascia apposita ricevuta di consegna, documento che è idoneo a provare l'emissione del documento.

Ad ogni modo, anche la **notifica di mancata consegna** è comunque sufficiente a dimostrare l'avvenuta trasmissione da parte del soggetto emittente verso il SdI.

Il soggetto passivo dovrà comunque nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto emettere una nuova fattura elettronica con medesima data e numerazione.

È quindi chiaro che, se fosse stata emessa una fattura elettronica in regime di *split payment*, tale regime dovrà essere mantenuto anche con il secondo invio, nonostante che nel frattempo sia stato soppresso l'obbligo di emettere la fattura secondo questo sistema.

In pratica, una fattura trasmessa il 13 luglio 2018, di cui si riceve la notifica di scarto, dovrà essere comunque assoggettata al regime di *split payment* anche se verrà ritrasmessa dopo il 15 luglio.

Parimenti si ritiene che debba essere mantenuta la stessa condotta anche quando il sistema contabile non consente di rimettere un nuovo documento con medesima data e numerazione del precedente.

Questo perché il soggetto passivo nel rimettere una nuova fattura con data e numerazione diversa da quella precedente deve, comunque, creare un collegamento con la fattura scartata. In alternativa, il soggetto passivo potrebbe utilizzare una specifica numerazione, a condizione che possa emergere chiaramente la natura di documento rettificativo del precedente.

Da tenere presente che con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 è stato chiarito che la **data di emissione della fattura** è quella che è stata indicata nel

campo "data" della sezione "dati generali" del file.

In termini pratici la data fattura è considerata la data di emissione. Peraltro, come chiarito dalla stessa Amministrazione finanziaria con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, l'introduzione della fattura elettronica non ha determinato alcuna deroga ai termini di emissione delle fatture che sono ancorati al momento di effettuazione dell'operazione.

In altre parole restano, comunque, valide le disposizioni contenute nell'art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 che si agganciano all'**esigibilità dell'imposta**, intesa come il momento in cui l'Erario matura il diritto di acquisire l'imposta per una determinata cessione di beni o prestazione di servizi. Sotto questo punto di vista fattura elettronica e fattura cartacea sono del tutto simili.

A questo riguardo è importante ricordare come i criteri base che regolano l'esigibilità dell'imposta così come disciplinati dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 andranno presi in considerazione al fine di individuare se l'operazione debba essere o meno assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti, soprattutto per quelle prestazioni che sono poste a cavallo della fatidica data del 15 luglio 2018 e che possono comportare l'effettuazione dell'operazione prima della citata data e l'emissione della fattura successivamente a tale data.

In particolare, per quanto attiene alle **prestazioni di servizi**, l'esigibilità è legata, in generale, al pagamento del corrispettivo, così come anche l'esigibilità è legata al pagamento del corrispettivo in caso di acconti o anticipati pagamenti.

Tuttavia, nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati dallo *split payment*, è necessario fare ulteriori riflessioni poiché operano particolari previsioni.

Al riguardo, si ricorda come in base all'art. 3 del D.M. 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del 27 giugno 2017, per i citati soggetti l'imposta diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, anche se è consentita l'opzione per anticipare l'esigibilità, collegandola al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della sua registrazione.

Chiara in questo senso la circolare n. 27/E/2017 dove si precisa anche che nel caso in cui vi sia il **pagamento in anticipo** rispetto all'annotazione sul registro, il riferimento è legato al momento del pagamento dell'imposta.

Tuttavia, come già detto, nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni deve essere emessa

Approfondimento IVA

la fattura elettronica, dove la ricevuta della consegna rilasciata dal SdI prova la sua emissione e la sua ricezione da parte della Pubblica amministrazione.

Venendo meno l'applicazione da parte del mondo professionale dello *split payment*, tornano in vigore le disposizioni, di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, che prevedono per le operazioni realizzate nei confronti della Pubblica amministrazione l'**esigibilità differita dell'imposta**, mentre rimane inalterato il momento di effettuazione dell'operazione.

In particolare, dal 15 luglio, fermo restando l'obbligo della fatturazione elettronica, l'esigibilità è differita al pagamento dell'imposta, mentre l'emissione torna ad essere legata all'effettuazione dell'operazione, vale a dire pagamento del corrispettivo per i servizi; momento del pagamento in caso di acconti o anticipati pagamenti ovvero emissione della fattura, se questa viene emessa prima.

In pratica, nella fatturazione differita il professionista emette la fattura nei confronti della Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, provvede alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse così come previsto dal successivo art. 23, mentre l'imposta con l'aliquota vigente all'atto dell'effettuazione dell'operazione deve essere contabilizzata a debito nel momento in cui è pagato il corrispettivo.

In questo modo, la fattura rileva nel volume d'affari nell'anno in cui l'operazione è effettuata, mentre in modo del tutto autonomo l'imposta viene versata in correlazione con il pagamento. Chi realizza l'operazione deve indicare in fattura che si tratta di un'operazione ad esigibilità differita. Ad ogni modo è possibile evitare il differimento indicando in fattura che l'operazione è ad esigibilità immediata (11).

Da quanto esposto emerge la necessità che, per una corretta applicazione del sistema, sia necessario un intervento dell'Agenzia delle entrate che precisi i termini di adozione delle modifiche di cui si è parlato con riferimento, in particolare, alla data di decorrenza ed i soggetti che non devono più emettere fatture in scissione dei pagamenti.

4. Invio dei dati delle fatture emesse e ricevute

Nel D.L. n. 87/2018, altra modifica introdotta, relativa all'IVA, riguarda i termini entro cui debbono essere fatte le comunicazioni del c.d. **spesometro** da parte dei soggetti passivi IVA, che comporta un ulteriore **differimento in avanti del termine** finale dell'invio telematico della comunicazione.

Come si ricorderà, il vigente art. 21, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 prevede che "i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati (12) di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni". La stessa norma prevede che, per quanto riguarda il corrente anno, l'invio dei dati dovesse avvenire per i trimestri per i quali è ancora possibile inviare la comunicazione (II, III e IV) entro le seguenti scadenze:

- secondo trimestre (aprile, maggio e giugno) entro il 16 settembre 2018;
- terzo trimestre (luglio, agosto e settembre) entro il 30 novembre 2018;
- ultimo trimestre (ottobre, novembre e dicembre) entro il 28 febbraio 2019.

Al riguardo, l'art. 11 del Decreto Dignità prevede che la comunicazione dei dati delle fatture relative al **terzo trimestre 2018** possano essere trasmesse entro il **28 febbraio 2019**, unificando la scadenza degli ultimi due trimestri. Peraltro, si rammenta che la scadenza del 16 settembre 2018 per l'invio dei dati del **secondo trimestre** risulta già spostata al **30 settembre 2018**, ad opera del comma 932 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018) allo scopo di evitare ulteriori oneri ai contribuenti connessi con la sovrapposizione degli adempimenti.

Una ulteriore opzione, già prevista per i contribuenti dall'art. 1-ter, comma 2, lett. a), del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, riguardava la possibilità di inviare la comunicazione dei da-

(11) Giova ricordare, in proposito, che, in assenza di annotazioni, l'Amministrazione finanziaria con la C.M. n. 328 del 24 dicembre 1997 attribuisce prevalenza al differimento dell'esigibilità.

(12) Il comma 2 dell'art. 21 del D.L. n. 78/2010 prevede che i

dati da inviare in forma analitica delle fatture, emesse e ricevute, devono riguardare almeno: i) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; ii) la data e il numero della fattura; iii) la base imponibile; iv) l'aliquota applicata; v) l'imposta; vi) la tipologia dell'operazione.

Approfondimento IVA

ti delle fatture in parola con **cadenza semestrale** (13), piuttosto che trimestrale. Anche su questo adempimento è intervenuto il D.L. n. 87/2018 fissando come termini dell'invio dei dati semestrali il **30 settembre** per il **primo semestre** ed il **28 febbraio** dell'anno successivo per il **secondo semestre**.

Si segnala, infine, che con l'introduzione dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica, che, transitando attraverso lo SdI, consente all'Agenzia delle entrate di essere a conoscenza immediata delle informazioni, verrà meno l'obbligo della comunicazione dei dati sopradescritta (14).

(13) In questo caso i dati da trasmettere riguardano la partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, la data e il numero della fattura, la base imponibi-

le, l'aliquota applicata e l'imposta, nonché la tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

(14) Cfr. art. 1, comma 916, della Legge n. 205/2017.